



## COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio  
Tel.: 091/ 606 24 25 – Fax 091/ 606 23 00  
e-mail: [comune@neggio.ch](mailto:comune@neggio.ch) – [www.neggio.ch](http://www.neggio.ch)

# ORDINANZA MUNICIPALE

## Concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali valesvoli per l'anno 2022

Ris.Mun. 1171 / 24.01.2022

Neggio, 25 gennaio 2022

Il Municipio di Neggio, richiamati gli Artt. 297-299 della Legge Tributaria

### decreta

#### 1. Rate e scadenza dell'imposta ordinaria

La riscossione delle imposte comunali per l'esercizio fiscale 2022, avrà luogo tramite il prelievo di tre rate di acconto, nella misura del 90 % circa del dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o ad un calcolo presunto, ed il prelievo del conguaglio dopo l'emanazione della decisione di tassazione.

Le imposte devono essere pagate nei trenta giorni successivi la loro scadenza e precisamente:

| <u>richiesta d'acconto</u> | <u>Termine di scadenza delle rate</u>                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1° rata di acconto         | <b>30 aprile 2022</b>                                                  |
| 2° rata di acconto         | <b>30 giugno 2022</b>                                                  |
| 3° rata di acconto         | <b>31 agosto 2022</b>                                                  |
| Conguaglio d'imposta       | <b>nel 2023, entro 30 giorni alla data d'intimazione del conteggio</b> |

#### 2. Interesse remunerativo

Sui rimborsi delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,10 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (Art. 241 LT).

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagate per errore dal contribuente è concesso un interesse remunerativo del 0,10 % dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione (Art. 242 e 247 LT). Gli interessi remunerativi fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

#### 3. Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, da tale termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2,5% (Art. 243 LT).

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Gli interessi di ritardo fino ad un importo di CHF 20.-- non sono conteggiati.

#### 4. Acconti equi

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi. Gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta emesso nella decisione di tassazione è addebitato un interesse di ritardo al tasso del 2,5% (Art. 3).

In caso di acconti equi superiori al dovuto d'imposta stabilito nella decisione di tassazione è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso dello 0,10% (Art. 2).

#### 5. Validità temporale dei tassi d'interesse

Il tassi d'interesse remunerativi indicati al punto 2 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2019. Il tasso d'interesse di ritardo del punto 3 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2022. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valida sino alla chiusura stessa.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca:  
Antonella Notari



La Segretaria:  
Laura Baruffi